

REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che, in tale contesto, gli aeroporti e i porti marittimi assumono un rilievo particolare in quanto rappresentano al tempo stesso una frontiera esterna ed interna; che, in applicazione del principio della libera circolazione, devono tuttavia essere eliminati i controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché dei bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;

considerando tuttavia che i viaggi aerei possono comprendere una serie di voli successivi in parte nella Comunità ed in parte al di fuori di quest'ultima; che per determinati voli occorre tener conto delle necessità pratiche dell'organizzazione dei controlli e della concorrenza internazionale; che per questi casi specifici occorrono disposizioni particolari;

considerando che il trasporto marittimo può comprendere diversi tipi di viaggi; che per taluni casi di trasporto marittimo occorrono disposizioni particolari;

considerando che dette disposizioni particolari devono applicarsi lasciando impregiudicati i controlli di sicurezza;

considerando che gli Stati membri devono avere tuttavia la possibilità di prendere misure specifiche compatibili con il diritto comunitario per effettuare controlli eccezionali, soprattutto per impedire attività criminali, in particolare in connessione con terrorismo, droga e traffico di opere d'arte,

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 25. 8. 1990, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 80 e GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, non si applicano controlli né formalità di alcun genere:

- ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari;
- ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

2. Il presente regolamento si applica fatti salvi:

- i controlli di sicurezza effettuati sui bagagli dalle autorità degli Stati membri, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori;
- i controlli connessi con i divieti o le restrizioni emanati dagli Stati membri, purché compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- 1) «aeroporto comunitario»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;
- 2) «aeroporto comunitario di carattere internazionale»: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
- 3) «volo intracomunitario»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;
- 4) «porto comunitario»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
- 5) «traversata marittima intracomunitaria»: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
- 6) «imbarcazioni da diporto»: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;